

Promemoria della CPN

Calcolo dell'indennità per le ore supplementari **CCL DFO per il ramo svizzero elettrico 2026-2029**

Art. 21 Ore supplementari

21.1 Indennità per ore supplementari

Sono considerate ore supplementari quelle che, nell'arco di un anno civile, superano la durata annuale lorda determinante del lavoro eseguito nei limiti del lavoro di giorno e di sera (ore 06.00 – 23.00). La regolamentazione delle ore supplementari deve essere attuata ai sensi dell'articolo 21.3 CCL.

Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sono considerate ore supplementari le ore che superano i seguenti valori:

- il numero di giorni di lavoro (incl. vacanze e festivi) moltiplicato per 8 ore più le ore di recupero quotidiane oppure
- il numero di settimane lavorative (incl. vacanze e giorni festivi) moltiplicato per 40 ore più il tempo di recupero settimanale. Il numero massimo di ore di supplementari trasferibili deve essere disciplinato ai sensi dell'articolo 21.2 CCL.

21.2 Le ore supplementari vengono compensate unicamente se sono state ordinate dal datore di lavoro o dal suo rappresentante, o riconosciute in seguito come tale.

21.3 Per il 31 dicembre di ogni anno si può riportare al periodo successivo un massimo di 100 ore supplementari, escluse le ore di recupero, calcolate sulla base della durata annuale lorda del lavoro secondo l'art. 20.1. Tali ore supplementari devono essere compensate della stessa durata entro un anno, di concerto tra il datore di lavoro e il lavoratore, con tempo libero senza supplemento, oppure mediante corresponsione pecuniaria senza supplemento. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo circa la compensazione o il pagamento, il datore di lavoro e/o il lavoratore decidono rispettivamente in merito al 50% delle ore supplementari da smaltire (compensazione o pagamento, ovvero un mix delle due opzioni). Se al 31 dicembre le ore supplementari ammontano a più di 100 ore, le ore in eccesso devono essere pagate nel mese di gennaio dell'anno seguente con un supplemento del 25%.

Solo su richiesta del lavoratore è consentita una compensazione con giorni liberi (senza supplemento in tempo). Ciò deve essere stabilito in un accordo scritto.

21.4 Abrogato.

1. Problema

Il CCL elettrico non specifica nulla in merito alla modalità di pagamento del lavoro straordinario, rispettivamente alla questione dell'esatta composizione e del calcolo dell'indennità.

3. Prassi CPN

In conformità alla dottrina e alla giurisprudenza del Tribunale federale¹ – salvo altrimenti disposto dal contratto – in caso di compensazione del lavoro straordinario in denaro, al salario di base si aggiunge, oltre alla quota della tredicesima mensilità (8.33 %), un'indennità pari al 25%. Nel calcolo dell'indennità per il lavoro straordinario svolto non vanno presi in considerazione i giorni festivi e di vacanza.

4. Esempio di calcolo:

salario orario di base			CHF 25.86
+ quota della tredicesima mensilità (salario orario normale)	base: CHF 25.85	8.33 %	CHF 2.15
totale intermedio			CHF 28.01
+ supplemento per lavoro straordinario	base: CHF 28.00	25 %	CHF 7.00

V / 22.10.2025

¹ cfr. STREIFF, VON KAENEL, RUDOLPH, Arbeitsvertrag Praxiskommentar all'art. 319-362 OR, 7. Auflage, Schulthess Juristische Medien AG 2012, all'art. 321c, n° 12, p. 235 con ulteriori indicazioni e BGE 4C.424/1999 del 20.03.2000, E. 8)